



CAMERA DI COMMERCIO  
FROSINONE LATINA

**REGOLAMENTO INCENTIVI TECNICI AI SENSI DELL'ART.113, COMMA 2, DEL  
D.LGS N.50/2016 E S.M.I. (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)  
DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FROSINONE-LATINA  
(Adottato con delibera della Giunta Camerale n.21, 13 aprile 2022)**



## INDICE

<b>Articolo 1 (Oggetto e finalità)</b>	<b>pag. n.</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 2 (Soggetti interessati)</b>	<b>pag. n.</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 3 (Appalti esclusi dagli incentivi)</b>	<b>pag. n.</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 4 (Funzioni e attività oggetto degli incentivi)</b>	<b>pag. n.</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 5 (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)</b>	<b>pag. n.</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 6 (Compatibilità e limiti di impiego)</b>	<b>pag. n.</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 7 (Formazione professionale e strumentazione)</b>	<b>pag. n.</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 8 (Approvazione e proprietà degli elaborati)</b>	<b>pag. n.</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 9 (Costituzione del fondo)</b>	<b>pag. n.</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 10 (Criteri di ripartizione del fondo)</b>	<b>pag. n.</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 11 (Erogazione degli incentivi)</b>	<b>pag. n.</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 12 (Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)</b>	<b>pag. n.</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 13 (Aspetti contabili)</b>	<b>pag. n.</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 14 (Applicazione)</b>	<b>pag. n.</b>	<b>8</b>



### **Articolo 1 (Oggetto e finalità)**

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito alla composizione e all'utilizzo del fondo previsto dall'art.113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, di seguito "Codice", nonché alle modalità e ai criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Camera di commercio nella realizzazione e nell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

### **Articolo 2 (Soggetti interessati)**

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a raggiungere le finalità di cui all'articolo 1 con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale.
2. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
  - a) il Responsabile unico del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art.4 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture;
  - b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali. Per collaboratori s'intendono coloro che, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
3. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, il personale di qualifica dirigenziale non partecipa alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

### **Articolo 3 (Appalti esclusi dagli incentivi)**

1. Sono esclusi dall'erogazione degli incentivi tecnici di cui all'articolo 113 del codice:
  - a) gli affidamenti diretti;
  - b) l'adesione ad accordi e convenzioni quadro stipulati con Consip e altri soggetti aggregatori;
  - c) gli affidamenti alle società in house nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 192 del codice;
  - d) gli appalti relativi a lavori di manutenzione ordinaria.

### **Articolo 4 (Funzioni e attività oggetto degli incentivi)**

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, è previsto che le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo, risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse come di seguito riportate:
  - a) programmazione della spesa per investimenti;
  - b) valutazione preventiva dei progetti;
  - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
  - d) responsabile unico del procedimento;
  - e) direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo o di verifica di conformità, incluso il collaudo statico;
  - f) collaboratore.Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n.11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli artt.23 e 24 del codice non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.



### **Articolo 5 (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)**

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività di cui all'articolo 4 che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono individuati dal competente dirigente.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto, ai sensi delle linee guida ANAC n.3:
  - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
  - b) della responsabilità, della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
  - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
  - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

### **Articolo 6 (Compatibilità e limiti di impiego)**

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3, del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente la Camera di commercio provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi previsti.
4. Con riguardo ai compensi professionali erogati per funzioni tecniche svolte dai dipendenti, per importi superiori ad Euro 3.000,00 all'atto dell'attribuzione della produttività/retribuzione di risultato si applica, una riduzione (fino alla concorrenza della retribuzione stessa) corrispondente al 40% dell'ammontare eccedente la somma di Euro 3.000,00 del compenso professionale suddetto percepito nel medesimo anno di riferimento.

### **Articolo 7 (Formazione professionale e strumentazione)**

1. Per i propri dipendenti la Camera di commercio:
  - promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
  - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti o il Rup comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

### **Articolo 8 (Approvazione e proprietà degli elaborati)**

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con specifico atto e restano di proprietà piena ed esclusiva della Camera di Commercio, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.
2. Gli incarichi conferiti a dipendenti della Camera di Commercio possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.



### Articolo 9 (Costituzione del fondo)

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 5bis, del D.Lgs n.50/2016, è costituito un fondo, per ogni voce di costo, nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 4 nella misura stabilita al successivo comma 2 del presente articolo. Nella determinazione a contrarre e/o nel quadro economico dei singoli lavori/servizi/forniture sono determinati gli importi da destinare all'alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore alla percentuale sull'importo degli appalti posti a base di gara modulata sulla base delle tabelle di cui al successivo comma 6.
3. L'importo posto a base di gara va calcolato Iva esclusa e comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora, in sede di gara, si verificano dei ribassi rispetto alla base d'asta.
4. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4, del Codice, il fondo è destinato:
  - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
  - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse provenienti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, ad attività di formazione analoghe a quelle di cui all'articolo 113, comma 4:
    - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
    - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
    - per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;
5. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
6. La misura effettiva delle risorse finanziarie da destinare all'apposito fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

#### TABELLA A) – LAVORI

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
fino ad euro 1.000.000	2%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000	1,8%
oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000	1,6%
oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,4%
oltre euro 25.000.000	1,0%

#### TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE (in caso di nomina del direttore dell'esecuzione del contratto)

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	Percentuale da applicare
fino a euro 250.000,00	2%
oltre euro 250.000,00	1,5%



7. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del codice degli appalti.
8. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

#### **Articolo 10 (Criteri di ripartizione del fondo)**

1. La ripartizione delle risorse del fondo destinata agli incentivi di cui all'articolo 9, comma 4, lett. a), è disposta secondo le modalità e i criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa e sulla base dei principi e indirizzi contenuti nel presente regolamento.
2. I suddetti incentivi tengono conto dei seguenti elementi:
  - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
  - tipologia di incarichi svolti dai dipendenti in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
  - complessità delle opere/servizi/forniture.
3. Gli incentivi di cui al comma 2 tengono conto del coinvolgimento del Rup e dei collaboratori nella gestione dell'appalto, durata e complessità dello stesso (Tabelle nn.1 e 2 riportate all'art.12).
4. Le quote di incentivo non corrisposte per assenza di una delle funzioni affidate/attività di cui alle tabelle 1 e 2 riportate all'art.12, costituiscono economie di spesa che incrementano il fondo di cui all'articolo 9, comma 4, lett. b).
5. Ove intere funzioni affidate/attività siano realizzate dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo alimentano il fondo di cui all'articolo 9, comma 4, lettera b).
6. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della Camera di Commercio, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Camera di Commercio rimangono nel fondo e incrementano la quota del fondo di cui di cui all'articolo 9, comma 4, lett. b).

#### **Articolo 11 (Erogazione degli incentivi)**

1. Ai fini della erogazione degli incentivi è necessario l'accertamento del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, dell'80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016.
4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo incrementando la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 4, lett. b).



5. L'incentivo sarà erogato subordinatamente all'esito positivo della valutazione annuale di riferimento in applicazione delle modalità e dei criteri previsti dal Sistema di misurazione e valutazione della performance.
6. Qualora per la complessità dell'appalto l'Amministrazione ritenesse necessario prevedere una figura esterna di "supporto tecnico al RUP", la somma del 2% dell'importo dei lavori, servizi o forniture di cui all'art.113, comma 2, del codice, verrà decurtata del 5%. La residua parte sarà destinata all'apposito fondo.

#### **Articolo 12 (Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)**

1. Ai dipendenti di cui all'art.2, opportunamente individuati dal dirigente competente, sono riconosciuti incentivi sulla base delle seguenti percentuali:

**Tabella 1: Appalto di lavori**

Funzione affidata/attività svolte dai dipendenti	Totale
Programmazione della spesa per investimenti	5,00%
Valutazione preventiva dei progetti	5,00%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	20,00%
RUP	30,00%
Direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo o di verifica di conformità, incluso eventuale collaudo statico	20,00%
Collaboratori	20,00%
	100,00%

**Tabella 2: Appalto di servizi e forniture**

Funzione affidata/attività svolte dai dipendenti	Totale
Programmazione della spesa (in caso di servizi e forniture che comportano investimenti)	5,00%
Valutazione preventiva dei progetti	5,00%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	20,00%
RUP	30,00%
Direzione dell'esecuzione/verifica della conformità	20,00%
Collaboratori	20,00%
	100,00%

2. Il dirigente competente individua nella determina a contrarre, sulla base dei criteri di ripartizione di cui all'art.10, i soggetti di cui all'art.2 che saranno impegnati nella realizzazione dei lavori, servizi o forniture.
3. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire tra i soggetti di cui al precedente comma, occorre:
  - a) per la quantificazione ed erogazione relativa alle funzioni/attività riguardanti la programmazione, la verifica della progettazione e l'affidamento:
    - il dirigente competente, con specifico atto, constata l'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati di funzioni e attività;
  - b) per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:
    - il Rup documenta al dirigente competente lo stato di avanzamento evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
    - il dirigente competente, con specifico atto, valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività sulla base della documentazione di cui al punto precedente.



Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

- c) per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
- il Rup documenta al dirigente competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
  - il dirigente, con specifico atto, valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività sulla base della documentazione di cui al punto precedente.

#### **Articolo 13 (Aspetti contabili)**

1. Le somme costituenti il fondo di cui all'articolo 9 devono essere imputate, ai sensi dell'art.113, comma 5bis del D.Lgs. n.50/2016, nell'ambito della medesima voce di costo del piano dei conti della Camera di commercio riferita ai singoli lavori, servizi e forniture.
2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono per l'80% nella posta del passivo patrimoniale denominata "Fondo ex articolo 113, comma 3 del D.Lgs n.50/2016" e per il restante 20% nella voce del passivo patrimoniale "Fondo ex articolo 113, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016".
3. Il "Fondo ex articolo 113, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016" è alimentato dalle somme di cui all'articolo 10, commi 4, 5 e 6, dagli importi di cui all'articolo 10, comma 4.
4. L'ammontare del "Fondo ex articolo 113, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016" è destinato alle diverse finalità previste dalla stessa disposizione sulla base di specifico provvedimento del Segretario generale della Camera di commercio da emanare entro la fine dell'esercizio.

#### **Articolo 14 (Applicazione)**

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmesso successivamente all'entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento anche gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmesso dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie e le stesse siano appositamente stanziare nel bilancio camerale.